Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma Martedì, 5 dicembre 1933 - Anno XII — Numero 281

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 – Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestate all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVIII - SESSIONE 1929-33

Il Senato del Regno e convocato in seduta pubblica per lunedì 11 dicembre 1933-XII, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. *Sorteggio degli Uffici.*

II. *Discussione del seguente disegno di legge:*

Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali (1669).

(6473)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. **1576.**
Disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Veduta la legge 16 giugno 1932, n. 812;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni transitorie concernenti l'istruzione superiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i concorsi da bandirsi entro il mese di aprile 1934 saranno utili le proposte deliberate dalle competenti Facoltà e Scuole sino a tutto il 15 novembre 1933.
Per l'anno accademico 1933-34 saranno utili le proposte di trasferimento deliberate dalle competenti Facoltà e Scuole sino a tutto il 15 dicembre 1933.
Per lo stesso anno accademico 1933-34 il termine per la decorrenza delle nomine e dei trasferimenti è protratto sino a non oltre il 1° gennaio 1934.

Art. 2.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 ottobre 1933, n. **1577.**
Approvazione dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066;
Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il testo dello statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali nell'adunanza del 1° giugno 1933-XI;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Milstro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, composto di n. 98 articoli nel testo annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a San Rossore, addì 5 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro n. 341, *foglio n.* 8. — MANCINI.

Statuto-regolamento per il funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

CAPO I.

COSTITUZIONE E ORDINAMENTO.

Art. 1.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, come dalla legge istitutiva 5 gennaio 1933, n. 30, è un Ente autonomo avente rappresentanza propria e propria amministrazione.

Ha sede — col proprio Ufficio centrale — in Roma nei locali del Comando della Milizia forestale e da essa dipendono gli uffici per le amministrazioni delle foreste demaniali. Il numero e le sedi di questi nel territorio del Regno sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Ciascuna foresta è amministrata, di regola, da un proprio ufficio locale. Possono però più foreste essere riunite nella circoscrizione di un unico ufficio.

Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza o per la speciale ubicazione di uno o più fondi del demanio forestale, il Consiglio di amministrazione non ravvisi la convenienza di costituire un apposito ufficio per l'amministrazione di essi, questa può essere affidata ad un ufficiale della Milizia nazionale forestale o ad un tecnico del ruolo civile, che risiedano, per altre ragioni di servizio, in località prossima al fondo o ai fondi da amministrare.

Art. 2.

La gestione dell'Azienda è affidata al Consiglio di amministrazione, al Comitato amministrativo e al comandante della Milizia nazionale forestale, secondo le norme contenute nella legge istitutiva e nel presente statuto-regolamento.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di sospendere la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di quelle del Comitato amministrativo.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di disporre ispezioni sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda a norma dell'art. 29 della legge per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste provvede, in conformità delle dipossizioni dei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 126, e 25 marzo 1923, n. 599, e successive modificazioni, e con le norme stabilite nel presente statuto-regolamento, al servizio della contabilità e del riscontro per la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

CAPO II.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione si aduna di regola per invito del Presidente una volta ogni due mesi o, quando occorra, in termine più breve.

L'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni occorrono l'intervento di almeno sei dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la presidenza è assunta dal consigliere all'uopo designato dal presidente stesso.

Art. 5.

Le dimissioni dei componenti il Consiglio di amministrazione non hanno effetto prima che siano accettate con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il non intervento di un consigliere a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo può produrre la decadenza dall'ufficio, che verrà dichiarata, previa contestazione all'interessato, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza quadriennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei consiglieri che essi furono chiamati a sostituire.

Art. 6.

I verbali delle adunanze, firmati dal presidente e dal segretario, e raccolti in appositi registri rilegati e numerati, restano depositati presso il Comando della Milizia nazionale forestale (ufficio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali) e le deliberazioni in essi estese hanno senz'altro forza esecutiva, salvo che debbano riportare approvazioni previste da leggi o regolamenti.

Art. 7.

Le medaglie di presenza e le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione ed a quelli del Comitato amministrativo sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per le finanze.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) propone le modificazioni da apportarsi allo statuto-regolamento dell'Azienda;

b) delibera i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali dell'Azienda e le variazioni da apportare eventualmente ai bilanci preventivi in corso di esercizio, salvo le approvazioni necessarie a norma di legge e di regolamento;

c) stabilisce i criteri di massima per l'impiego dei fondi, in conformità della legge istitutiva e del regolamento;

d) delibera sulle variazioni da apportarsi al patrimonio della Azienda (acquisti, vendite, cessioni, permute, mutui, costituzioni di servitù);

e) formula i programmi di azione diretti a sviluppare, mediante l'opera dell'Azienda, le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive;

f) approva i piani di governo dei beni demaniali;

g) approva il programma di gestione annuale per le foreste e ne delibera le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, tenendo presente l'opportunità di costituire riserve di piante per eventuali bisogni straordinari nell'interesse del Paese;

h) stabilisce le norme per l'ordinamento dei servizi;

i) delibera sui progetti di contratti ad asta pubblica di importo superiore a L. 150.000, su quelli a licitazione privata di importo superiore a L. 100.000, su quelli a trattativa privata di importo superiore a L. 50.000, e su tutti gli altri che il regolamento dell'Azienda attribuisce alla competenza del Consiglio; nonchè sui condoni di penalità contrattuali per somme superiori a L. 5000; sulla istituzione di liti attive e sulle transazioni per le quali il valore di contestazione o quello cui si faccia rinuncia eccede L. 20.000;

l) delibera su tutti gli altri affari che non siano di ordinaria amministrazione e che gli siano sottoposti dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) debbono essere approvate nelle forme prescritte dall'art. 21 della legge.

Art. 9.

Alle sedute nelle quali si discutano i bilanci o si trattino argomenti di particolare importanza finanziaria il presidente può invitare ad assistervi il capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO III.

COMITATO AMMINISTRATIVO.

Art. 10.

Il Comitato amministrativo si riunisce per invito del presidente. Le riunioni possono anche essere domandante dal Comandante della Milizia nazionale forestale tutte le volte che questi le ritenga utili.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di tutti e tre i membri del Comitato.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 11.

Il Comitato amministrativo ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico dell'Azienda;

b) delibera su tutti gli affari che non siano specificatamente deferiti alla competenza del Consiglio di amministrazione od a quella del comandante della Milizia nazionale forestale;

c) esamina preliminarmente, proponendo le soluzioni del caso, le questioni riservate alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, quando da questo ne sia stato espressamente incaricato;

d) esercita le attribuzioni di cui alla lettera f) e g) dell'articolo 8, se ne abbia ricevuta espressa delega dal Consiglio di amministrazione;

e) delibera, in caso di urgenza, su qualunque oggetto riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

CAPO IV.

CAPO DEI SERVIZI.

Art. 12.

Le funzioni e la competenza del comandante della Milizia nazionale forestale, quale capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda, sono indicate nell'art. 8 della legge istitutiva e nel presente statuto-regolamento.

In caso di assenza temporanea od impedimento del detto Comandante, questi è sostituito, a tutti gli effetti, dall'ufficiale superiore nominato ai sensi dell'art. 9 della legge istitutiva.

Art. 13.

Il comandante della Milizia nazionale forestale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa. Egli provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo, risponde del buon andamento degli uffici centrali e periferici e provvede a mantenere la disciplina del personale.

Ha la facoltà di delegare i suoi poteri, in sede amministrativa, per determinati atti, all'ufficiale superiore di cui all'art. 9 della legge istitutiva o ad altri ufficiali o funzionari della Milizia forestale.

Egli firma la corrispondenza, le dichiarazioni e gli atti riguardanti la gestione, nonchè le istruzioni e le circolari dirette agli uffici dipendenti e gli ordini di pagamento delle somme stanziate negli articoli dello stato di previsione.

Art. 14.

Quale capo di tutto il personale forestale militare e civile, il comandante della M. N. F. provvede all'assegnazione di esso nei vari uffici e sedi ed ai necessari trasferimenti. Il comandante stesso, in base alle norme generali che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, provvede altresì al servizio di vigilanza e d'ispezione sull'andamento tecnico. amministrativo e contabile delle singole amministrazioni locali, avvalendosi del personale della Milizia stessa e, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, di quello della Ragioneria centrale del Ministero.

Art. 15.

Vice direttore.

L'ufficiale superiore di cui all'art. 9 della legge coadiuva il capo dell'Azienda nella direzione dei servizi e disimpegna tutti quegli incarichi che dal capo medesimo gli sono affidati.

Art. 16.

L'amministrazione delle foreste demaniali viene esercitata dagli ufficiali e funzionari civili della M. N. F. ad essa preposti, sotto il controllo diretto del luogotenente generale comandante capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda.

Tale controllo potrà essere demandato ai comandanti di Legione o di Coorte nella cui giurisdizione sono poste le foreste stesse.

Art. 17.

Il controllo di cui al precedente articolo, nel caso che sia affidato ai comandanti di Legione o di Coorte, si esercita come appresso:

a) con la sorveglianza sulla consistenza delle foreste e dei registri relativi;

b) con accertamenti sulla compilazione e sulla esecuzione dei piani di governo e sulla tenuta dei registri relativi;

c) con accertamenti sulla compilazione dei programmi annuali di gestione e con il controllo sulla integrale e tempestiva loro esecuzione;

d) col provvedere ai collaudi delle utilizzazioni e dei lavori eseguiti;

e) col procedere a periodiche verifiche dei registri di contabilità, e di quelli inerenti ai contratti di affitto, dei versamenti in Tesoreria e della consistenza di cassa.

I detti comandanti eseguono inoltre qualunque altro incarico che dal capo dell'Azienda venisse loro affidato.

Art. 18.

Gli amministratori delle foreste demaniali provvedono a tutto quanto concerne la buona amministrazione dell'azienda loro affidata.

Essi preparano i piani di governo e i programmi di gestione annuale delle foreste e ne curano l'applicazione dopo che siano stati approvati dal Consiglio di amministrazione; eseguono tutte le operazioni tecniche inerenti alla gestione della foresta e provvedono alla vendita dei prodotti ed agli affitti, nonchè a tutti gli altri atti che riguardano la gestione della proprietà loro affidata.

CAPO V.

UFFICIO SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 19.

L'Ufficio speciale della Corte dei conti, di cui all'art. 16 della legge istitutiva, viene costituito dal presidente della Corte medesima ed ha sede presso il Comando delle Milizia nazionale forestale.

Art. 20.

L'Ufficio speciale della Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale, per quanto possibile, delle scritture dell'Ufficio di ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che debbono essere messe a sua disposizione ad ogni richiesta.

Art. 21.

All'Ufficio speciale della Corte dei conti debbono essere comunicati, oltre agli atti specialmente indicati nel presente statuto-regolamento, anche tutti i documenti giustificativi delle entrate, delle spese e dei movimenti del patrimonio dell'Azienda e particolarmente:

a) gli atti riguardanti acquisti o alienazioni di immobili;

b) gli atti e contratti inerenti alla gestione;

c) i rendiconti mensili degli agenti incaricati della riscossione delle entrate, e gli elenchi dei versamenti effettuati nella Tesoreria;

d) i rendiconti relativi alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, e notizia delle commutazioni in vaglia effettuate a termini dell'art. 76 del presente statuto-regolamento per le somme non erogate sulle aperture di credito medesimo;

e) le contabilità mensili delle Tesorerie per le spese;

f) le risultanze dei conti della Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di proprietà dell'Azienda e per la riscossione del capitale di titoli redimibili sorteggiati e degli interessi sui titoli custoditi;

g) il conto mensile dell'Istituto incaricato del servizio di cassa.

A cura del comandante della Milizia forestale saranno posti a disposizione dell'Ufficio speciale suddetto gli atti riguardanti le ispezioni ordinate dal comandante medesimo, per le parti che si riferiscono ai servizi amministrativi e contabili.

Art. 22.

Il controllo esercitato sugli atti della Milizia nazionale forestale dalla divisione della Corte dei conti che controlla gli atti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è demandato pure al detto ufficio distaccato.

CAPO VI.

DEI BENI PATRIMONIALI DELL'AZIENDA.

Art. 23.

Ciascun ufficio locale per l'amministrazione delle foreste demaniali tiene aggiornato un registro di consistenza, in cui debbono essere descritti i beni imobili demaniali compresi nella circoscrizione dell'ufficio medesimo.

Tale registro deve contenere per ciascun immobile:

a) la denominazione, la località, la specie;

b) i dati catastali;

c) i confini;

d) la superficie;

e) il titolo di provenienza;

f) il valore dell'acquisto e d'inventario, con la data di valutazione;

g) le servitù attive e passive e i diritti d'uso afferenti l'immobile;

h) l'uso a cui è destinato;

i) i prodotti principali e quelli secondari.

Il registro di consistenza è completato da una situazione riepilogativa per valore, la quale deve essere tenuta costantemente al corrente delle variazioni successive.

Le scorte vive e morte sono inventariate nei registri di cui al successivo art. 25.

Art. 24.

In appositi registri di consistenza sono descritti i diritti, le servitù e le azioni considerati come immobili a termine dell'art. 415 del Codice civile.

Art. 25.

I beni mobili di proprietà dell'Azienda sono descritti, da ciascun ufficio locale di amministrazione, negli inventari, da compilarsi con le forme prescritte dalle speciali istruzioni che verranno impartite dal comandante della Milizia nazionale forestale, previ accordi con la Ragioneria centrale del Ministero.

Detti inventari, che debbono essere tenuti aggiornati, contengono una ricapitolazione distinta per categoria di materie, e costituiscono il conto del debito a carico dei rispettivi agenti responsabili cui i beni sono dati in consegna.

Art. 26.

Consegnatario dei beni pertinenti a ciascuna foresta è il titolare dell'ufficio di amministrazione della foresta stessa.

Qualora detto titolare con l'autorizzazione del Comandante della Milizia forestale creda di avvalersi dell'opera di un sub-consegnatario per i beni mobili, egli è sempre responsabile della gestione di quest'ultimo.

Ogni movimento di entrata ed uscita del materiale deve essere annotato in appositi registri colle norme dettate dal comandante della Milizia forestale, sentita la Ragioneria centrale del Ministero.

Art. 27.

Le norme per la gestione tecnica e contabile degli opifici e degli stabilimenti dell'Azienda sono stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 28.

I beni mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dell'Azienda, fatta eccezione pei casi di eseguimento di opere, nelle quali i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche o di oggetti mobili, possono, sempreché non ne sia più conveniente la vendita ai pubblici incanti, essere ceduti agli appaltatori, ai sensi dell'art. 52 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e con le cautele in esso stabilite.

Art. 29.

I beni mobili divenuti inservibili vengono alienati in seguito ad autorizzazione del comandante della Milizia nazionale forestale, salvo il disposto dell'art. 8 lettera *i*), del presente statuto-regolamento.

Le vendite vengono comprovate con verbale, al quale deve essere allegata l'offerta dell'acquirente.

Copia di questi atti deve essere unita ai documenti di scarico del materiale venduto, insieme col documento comprovante il versamento eseguito in Tesoreria.

Art. 30.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si verificano nella consistenza dei beni immobili o mobili dell'Azienda debbono essere descritti nei relativi registri.

A tale effetto gli uffici cui spetta accertare le variazioni suddette debbono provvedere all'immediata notazione di queste nei propri registri e darne comunicazione al comandante della Milizia nazionale forestale e alla Ragioneria centrale del Ministero. Debbono inoltre presentare, alla fine di ciascun esercizio finanziario, la situazione dei beni, così immobili come mobili, da essi amministrati.

Il deterioramento o la perdita degli oggetti consegnati deve risultare da appositi verbali, da sottoporsi all'approvazione del comandante della Milizia, il quale deve accertare se al riguardo vi siano responsabilità dei consegnatari e di altri funzionari e promuovere eventuale giudizio avanti la Corte dei conti.

CAPO VII.

DEI CONTRATTI DI COMPRA-VENDITA E DI AFFITTO E DEI SERVIZI IN ECONOMIA.

Art. 31.

Il comandante della Milizia forestale predispone i progetti di contratto inerenti alla gestione dell'Azienda, e particolarmente quelli per la vendita e l'affitto dei beni e dei prodotti delle foreste, e redige gli schemi dei relativi quaderni d'oneri.

Lo stesso comandante predispone i progetti per l'acquisto e per l'assunzione in fitto di beni, in relazione ai bisogni ed alle finalità dell'Azienda.

Art. 32.

Per i contratti da stipularsi dall'Azienda, ferme restando le disposizioni speciali contenute nel presente statuto-regolamento, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 33.

Per la vendita dei beni immobili dell'Azienda si procede — a seconda dell'opportunità e convenienza — col sistema dei pubblici incanti o della licitazione o trattativa privata, previa in ogni caso deliberazione ed autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, sentito il Consiglio di Stato quando occorra a norma di legge.

Il motivo per cui si ricorre ai partiti privati deve essere indicato nel decreto Reale con cui si approva la vendita.

Art. 34.

Per la vendita dei prodotti principali o secondari o per l'affitto di immobili dell'Azienda si procede di norma mediante il sistema del pubblico incanto, previa deliberazione ed autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda quando il valore di stima superi le L. 150.000, o il canone annuo sia maggiore di L. 15.000 e la durata dell'affitto oltrepassi i nove anni, sentito il Consiglio di Stato quando occorra a norma di legge.

Art. 35.

Nei seguenti casi, quando il comandante della Milizia forestale lo ritenga conveniente, si procede mediante licitazione privata:

1° per la vendita di prodotti principali e secondari il cui valore di stima non superi le L. 100.000;

2° per l'affitto di immobili dell'Azienda, quando il canone annuo sia valutato in misura non superiore alle lire 10.000 e la durata dell'affitto non oltrepassi nove anni.

Quando l'importo e la durata dei contratti oltrepassi i limiti rispettivamente stabiliti nei precedenti nn. 1 e 2, delibera il Consiglio di amministrazione.

Nell'atto di approvazione del contratto deve essere indicato il motivo che consiglia il procedimento della licitazione privata.

Art. 36.

Il comandante stesso può autorizzare la stipulazione di contratti a trattativa privata, quando l'importo non superi le L. 50.000:

a) per la vendita di prodotti di rapido deterioramento o provenienti da tagli colturali o da misure di tutela boschiva;

b) per la vendita di piante in piedi o di prodotti allestiti in economia, quando trattisi di approfittare di condizioni favorevoli del mercato o di agevolare l'esistenza o lo sviluppo di speciali industrie locali, o quando il ritardo della vendita possa nuocere agli interessi dell'Azienda.

Il comandante della Milizia forestale può autorizzare la trattativa privata anche per l'affitto dei beni immobili, quando il canone annuo sia valutato in misura non superiore alle L. 8000 e la durata dell'affitto non oltrepassi i sei anni.

Quando l'importo e la durata dei contratti oltrepassino i limiti suesposti delibera il Consiglio di amministrazione.

In casi eccezionali il comandante della Milizia forestale, quando lo ritenga necessario per evitare conseguenze dannose all'Azienda, può disporre vendite di prodotti a trattativa privata anche per importi superiori, salvo riferirne al Consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Nell'atto di approvazione del contratto deve essere indicato il motivo che consiglia il procedimento della trattativa privata.

Le vendite e gli affitti possono in ogni caso essere disposti dal comandante della Milizia forestale soltanto entro i limiti dei programmi annuali di gestione delle singole foreste, approvati dal Consiglio di amministrazione; il comandante la M. N. F., ha tuttavia la facoltà di sorpassare i limiti come sopra fissati in casi eccezionali, dei quali dovrà dare successiva comunicazione al Consiglio suddetto.

Art. 37.

I contratti stipulati nell'interesse dell'Azienda sono resi esecutivi mediante determinazione del comandante della Miliazia forestale agli effetti dell'art. 19 della legge per la contabilità generale dello Stato e relative disposizioni regolamentari.

Quando si tratti di prodotti che, per la loro natura e per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il comandante suddetto mediante determinazione da comunicarsi all'ufficio speciale della Corte dei conti, può conferire al funzionario che presiede le aste o le licitazioni, od a quello designato alla stipulazione dei contratti mediante trattativa privata, la facoltà di approvare e rendere esecutivi i contratti medesimi.

Art. 38.

Per le vendite di prodotti principali o secondari delle foreste dell'Azienda, piante in piedi, legname lavorato in economia, legna da ardere, erba in stelo, frutti vari, rena, pie-

trame, terre per industrie, ecc., quando il relativo importo non ecceda la somma di L. 3000, gli amministratori delle foreste rilasciano agli acquirenti speciali fatture ovvero piccole licenze, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia.

Le fatture e le licenze debbono riportare sommariamente le condizioni di vendita ed essere sottoscritte anche dall'acquirente. Il rilascio di esse deve essere sempre subordinato al pagamento anticipato dell'importo relativo nei modi di cui all'art. 60, ed alla applicazione della tassa proporzionale di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 39.

Le concessioni di lieve importanza e di limitata durata (fide e fitti di pascolo, occupazioni temporanee di suolo o di locali demaniali, derivazioni di acqua pertinente ai fondi, esercizi di piccole cave di pietrame ed altri materiali) possono essere disposte in via economica mediante rilascio di piccole licenze, da staccarsi da apposito bollettario, semprechè il relativo importo non superi le L. 3000.

Dette licenze debbono essere compilate come al precedente art. 38.

Art. 40.

Gli esperimenti d'asta e di licitazione privata sono presieduti dall'amministratore della foresta, salvo che il capo dell'Azienda disponga altrimenti.

I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione sono ricevuti dai funzionari all'uopo designati dal comandante della Milizia forestale quali ufficiali roganti.

Art. 41.

Tutte le variazioni che si credesse necessario apportare ai contratti stipulati per conto dell'Azienda, debbono essere autorizzate dal comandante della Milizia forestale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione quando questo abbia precedentemente approvato il contratto da modicare.

Le determinazioni relative debbono essere sottoposte al visto e alla registrazione della Ragioneria centrale del Ministero e, quando occorra, dell'ufficio speciale della Corte dei conti.

Art. 42.

Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste dell'Azienda previsti nei progammi di gestione annuale approvati dal Consiglio di amministrazione.

Tali lavori riguardano principalmente:

a) l'impianto, l'ampliamento e la coltura dei vivai in servizio dell'Azienda;

b) le operazioni di coltura e governo delle foreste;

c) le opere di rinsaldamento e di sistemazione dei corsi d'acqua che interessano i fondi dell'Azienda;

d) la provvista di semi e di piante per le colture delle foreste;

e) le opere di manutenzione di segherie e di altri opifici, di fabbricati, strade, acquedotti e mezzi di trasporto dei prodotti boschivi.

Potranno inoltre eseguirsi in economia il taglio delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti delle foreste.

Dovranno di norma eseguirsi per appalto l'impianto di segherie, di altri opifici e di mezzi di trasporto di prodotti boschivi, e la costruzione di fabbricati, strade e acquedotti nelle foreste.

Ogni qualvolta l'importo di ciascuna opera elencata nel presente articolo supera le L. 100.000 occorre per la sua esecuzione la specifica autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Tutti i lavori e tutte le forniture fatte in appalto od in economia sono soggetti a verifica o a collaudo.

Il collaudatore, o, nei casi di speciale importanza, i collaudatori, sono designati dal comandante della Milizia forestale, capo dell'Azienda.

La designazione è riservata al Consiglio di amministrazione quando trattasi di appalti di valore superiore a L. 300.000.

Il Comando della Milizia forestale (ufficio dell'Azienda) provvede per i collaudi occorrenti ad accertare l'esatto adempimento delle clausole contrattuali da parte degli acquirenti per le utilizzazioni dei prodotti principali e secondari a norma dei relativi capitolati.

CAPO VIII.

Delle convenzioni fra l'Azienda e le Amministrazioni dello Stato.

Art. 44.

A richiesta delle Amministrazioni dello Stato, l'Azienda è autorizzata a fornire il legname e gli altri prodotti boschivi alle medesime occorrenti pei bisogni dei pubblici servizi, a condizioni tali da conciliare equamente gl'interessi dell'Azienda stessa con quelli delle Amministrazioni richiedenti.

Per tali forniture vengono stipulate speciali convenzioni con le norme stabilite per i contratti a trattativa privata.

Art. 45.

Le Amministrazioni chiedenti forniture dall'Azienda debbono dichiarare a carico di quali capitoli del loro bilancio graveranno le spese relative, accompagnando la richiesta con una atestazione del direttore capo di ragioneria, dalla quale risulti l'assunzione dell'impegno dei fondi necessari per far fronte alle spese stesse.

In difetto di tale dichiarazione l'Azienda non può dar corso alle domande di forniture.

Art. 46.

Nella relazione annuale del Consiglio di amministrazione della Azienda, prescritta dall'art. 7 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, viene fatta una esposizione illustrativa delle convenzioni stipulate per le forniture di cui ai precedenti articoli 44 e 45.

CAPO IX

Della gestione finanziaria e della gestione patrimoniale.

Art. 47.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tute le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate nel bilancio e negli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio e delle altre cause indipendenti da esso.

Art. 48.

Le contabilità dell'Azienda fanno capo a due conti generali:

a) il conto del bilancio;

b) il conto del patrimonio.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno dell'anno seguente;

2° le spese impegnate nelle stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni, i versamenti ed i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Il conto del patrimonio mette in evidenza il valore dei beni immobili e quello dei beni mobili, risultanti dai rispettivi stati di consistenza e d'inventario, e ne indica, per ogni categoria di attività e di passività e nel complesso, le variazioni intervenute nell'esercizio stesso e le cause relative.

Art. 49.

Il bilancio di previsione dell'Azienda si compone dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese.

Esso reca distinte in articoli le voci di entrata e quelle di spesa riguardanti i vari servizi dell'Azienda.

Art. 50.

Il comandante della Milizia forestale d'intesa con la Ragioneria centrale del Ministero compila gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, che vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 51.

Le entrate e le spese dell'Azienda sono classificate in due titoli: ordinarie e straordinarie, e nelle seguenti categorie:

1° entrate e spese effettive;

2° movimento di capitali;

3° operazioni per conto di terzi.

Art. 52.

Gli storni di fondi fra i vari articoli del bilancio dell'Azienda sono deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e del Ministro per le finanze, da registrarsi all'ufficio speciale della Corte dei conti.

Art. 53.

Per provvedere alle deficienze delle assegnazioni dei singoli articoli ed alle nuove occorrenze non prevedute in bilancio è iscritto, fra le spese effettive, un « fondo di riserva » per le nuove e per le maggiori spese.

I prelevamenti dal fondo di riserva e le iscrizioni ai vari articoli di nuova istituzione sono deliberati ed approvati nei modi di cui al precedente art. 52.

Art. 54.

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dell'Azienda.

Tale rendiconto è diviso in due parti, riguadanti l'una il conto consuntivo del bilancio e l'altro il conto generale e valore del patrimonio.

La prima parte dimostra i risultati del conto del bilancio, distintamente per articoli ed in confronto con le assegnazioni previste.

La seconda parte comprende la dimostrazione del conto del patrimonio e cioè: *a*) la situazione patrimoniale al principio dell'esercizio; *b*) le variazioni avvenute; *c*) la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio; *d*) le variazioni avvenute nel patrimonio netto, anche in conseguenza della gestione finanziaria.

Art. 55.

Il rendiconto generale deve avere a corredo:

a) una nota illustrativa contenente tutte le notizie occorrenti a mettere in evidenza così i risultati finanziari come quelli economici ottenuti dalla gestione dell'Azienda;

b) la situazione di cassa al 30 giugno, che dimostri il saldo iniziale, le operazioni di accreditamento e di addebitamento eseguite nell'esercizio finanziario ed il saldo finale;

c) la situazione patrimoniale delle singole foreste demaniali;

d) l'elenco delle variazioni apportate durante l'esercizio al bilancio di previsione.

Art. 56.

Il rendiconto generale dell'Azienda, compilato per cura della Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, viene trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato per l'ulteriore corso a norma della legge di contabilità generale e per la presentazione al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art. 57.

Le entrate effettive dell'Azienda sono costituite:

a) dai redditi delle foreste e degli altri beni;

b) dagli interessi di fondi pubblici e di depositi fruttiferi;

c) dai contributi e concorsi dello Stato e di altri Enti;

d) dalle indennità annue dovute dal Sottosegretariato per la bonifica integrale per lavori di sistemazione idraulico-forestale;

e) dai redditi di eventuali dotazioni o lasciti a favore dell'Azienda;

f) da qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

L'accertamento delle entrate si compie a cura del comandante della Milizia forestale e degli uffici dell'Azienda in base ai contratti, ai titoli ed alle scritture.

Art. 58.

Sono imputate alla categoria « movimento di capitali »:

a) le somme introitate per anticipazioni o mutui ottenuti dall'Azienda;

b) le somme ricavate dalla vendita dei fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato, e quelle ricavate dal sorteggio di obbligazioni;

c) il ricavato della vendita dei beni immobili dell'Azienda;

d) le somme derivanti da prelevamenti straordinari del patrimonio dell'Azienda.

Art. 59.

Sono imputate alla categoria « operazioni per conto di terzi » le somme ricuperate sulle spese eventualmente anticipate dall'Azienda per l'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e di altri Enti, di altre entrate di analoga natura, nonchè i redditi di lasciti e di fondazioni che abbiano speciale destinazione.

Art. 60.

Le entrate dell'Azienda sono riscosse per mezzo:

a) della Tesoreria centrale;

b) delle sezioni di Tesoreria;

c) degli uffici del registro;

d) degli uffici postali.

Le somme riscosse dagli uffici del registro debbono essere integralmente versate alle sezioni di Tesoreria nei modi e nei termini stabiliti dagli ordinamenti degli uffici stessi.

Alle sezioni di Tesoreria le entrate possono affluire anche mediante versamenti da effettuarsi dagli interessati, presso gli uffici postali, su conti correnti postali delle sezioni medesime.

Il comandante della Milizia forestale può incaricare gli uffici locali di amministrazione della riscossione delle entrate minori determinando i termini e i limiti di somma per il versamento in Tesoreria che potrà essere fatto o direttamente od a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Tutte le somme comunque versate in Tesoreria debbono essere accreditate alla contabilità speciale dell'Azienda.

I versamenti da eseguirsi a favore dell'Azienda debbono essere accompagnati da ordini d'incasso rilasciati dal comandante della Milizia nazionale forestale o dagli amministratori locali.

Pei versamenti effettuati mediante il servizio dei conti correnti postali, gli uffici forestali provvedono al tempestivo ritiro delle ricevute dei bollettini di versamento e trasmettono in Tesoreria i corrispondenti ordini di incasso annotandovi gli estremi dei bollettini stessi (Ufficio postale accettante, data e numero del versamento).

Art. 61.

Gli uffici del registro e gli uffici locali di amministrazione delle foreste demaniali incaricati della riscossione delle entrate dell'Azienda debbono rilasciare, alla persona che paga, quietanza staccata da un bollettario a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio.

I bollettari sono soggetti a rigoroso rendiconto e vengono dati in consegna ad un impiegato incaricato dalla Ragioneria centrale del Ministero, il quale tiene il relativo registro di carico e scarico.

I bollettari, prima di essere inviati, su richiesta, agli agenti di riscossione, sono dal predetto incaricato vidimati nella prima e nell'ultima pagina, facendosi constare, previo contamento, il numero delle bollette di cui si compone ciascun bollettario.

Art. 62.

Gli uffici incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura, di spettanza dell'Azienda, debbono rendere i conti amministrativi e giudiziari della loro gestione nei modi e termini stabiliti dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Ciascun ufficio del registro, nei primi cinque giorni di ogni mese rimette il proprio conto del mese precedente al competente ufficio forestale locale, il quale, accertatane la regolarità, lo trasmette, unitamente al proprio conto delle riscossioni, non più tardi del giorno 10 dello stesso mese, alla Ragioneria centrale del Ministero.

Art. 63.

I depositi cauzionali a garanzia della regolare esecuzione di contratti stipulati con l'Azienda debbono essere fatti presso la Cassa depositi e prestiti (Direzione generale o Intendenza di finanza).

Potranno, tuttavia, i depositi stessi essere eseguiti presso le sezioni di Tesoreria provinciale, a titolo di deposito provvisorio, quando si tratti di contratti, la completa esecuzione dei quali non richieda un tempo superiore a sei mesi.

Art. 64.

I depositi per spese di asta e di contratto debbono essere eseguiti presso le sezioni di tesoreria provinciale a titolo di deposito provvisorio.

Art. 65.

Non oltre la fine di ogni mese le sezioni di Tesoreria provvedono a commutare in vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti, l'importo delle somme accreditate alla contabilità speciale di cui al penultimo comma dell'art. 60. I vaglia sono trasmessi alla Ragioneria centrale del Ministero unitamente all'elenco dei singoli versamenti effettuati, documentati con gli ordini d'incasso e con le contromatrici delle quietanze relative ai versamenti indicati nell'elenco.

La Ragioneria centrale del Ministero, dopo esaminati ed approvati detti elenchi, versa i vaglia alla Cassa depositi e prestiti per l'accreditamento al conto corrente.

Art. 66.

I crediti dell'Azienda per entrate che non si siano potute riscuotere entro l'esercizio in cui furono accertate, sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti, salvo che, ai sensi dell'articolo seguente, ne sia disposta la eliminazione o l'annullamento.

Art. 67.

I crediti di cui al precedente art. 66 sono totalmente o parzialmente eliminati quando:

a) risultino in tutto o in parte inesistenti per la seguìta legale estinzione o perchè indebitamente o erroneamente liquidati;

b) quando siano riconosciuti inesigibili su conforme deberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda. In questo caso i crediti ritenuti inesigibili vengono passati alle scritture demaniali affinchè il Demanio recuperi in tutto o in parte il credito a favore dell'Azienda o proceda al suo annullamento per inesigibilità, a norma dell'art. 265 del regolamento di contabilità generale.

Art. 68.

Le spese gravanti sul bilancio dell'Azienda comprendono:

1° *Fra le spese effettive*:

a) i canoni e le altre annualità passive;

b) le imposte erariali e le relative sovrimposte;

c) le quote spettanti allo Stato sul reddito dei terreni e delle foreste dell'Azienda;

d) le spese per l'amministrazione, la coltivazione ed il governo delle foreste e dei terreni dell'Azienda;

e) le spese per la gestione delle segherie ed altri stabilimenti di proprietà dell'Azienda e per la utilizzazione in economia dei prodotti delle foreste demaniali;

f) le spese per la costruzione di strade, fabbricati ed altre opere; compreso l'impianto di stabilimenti e di opifici nelle foreste; nonchè le spese per l'impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi;

g) le spese per rimboschimenti, rinsaldamenti e sistemazione dei terreni dell'Azienda;

h) gli assegni, le indennità varie, i premi di operosità e rendimento, i sussidi e le altre spese accessorie per il personale dell'Azienda, nonchè il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per retribuzioni ed assegni fissi del personale civile e degli ufficiali e sottufficiali della Milizia ad-

detti, nei limiti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, ai servizi dell'Azienda stessa;

i) le spese d'ufficio (mantenimento ed ammobigliamento di locali, trasporti e riscaldamento, illuminazione, alloggi) e quelle per l'assistenza sanitaria;

l) i contributi da versare allo Stato;

m) le spese per il funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo e delle Commissioni;

n) le altre spese normali ed eventuali riguardanti la gestione dell'Azienda.

2° *Tra le spese da imputarsi alla categoria « movimento di capitali »*:

a) l'acquisto e la espropriazione di boschi e di terreni per l'ampliamento del demanio forestale;

b) la restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito;

c) l'acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato.

3° *Tra le spese da imputarsi alla categoria « operazioni per conto di terzi »*:

a) le spese di gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti;

b) le somme da corrispondere ai Comuni ed altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali;

c) le spese per la gestione di lasciti o fondazioni aventi destinazione speciale.

Art. 69.

La gestione dei fondi assegnati allo stato di previsione della spesa dell'Azienda è affidata al comandante della Milizia forestale che la esercita direttamente o per mezzo degli uffici dipendenti, secondo le direttive e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 70.

Il comandante della Milizia forestale impegna ed ordina le spese a carico del bilancio, nei limiti delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato amministrativo. Gli atti relativi debbono riportare il visto dell'ufficio di Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 71.

Sono applicabili alle spese dell'Azienda tutte le procedure e le norme stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato per la denuncia, la vigilanza e la registrazione degli impegni, purchè non contrastino con le norme speciali che regolano i servizi dell'Azienda.

Art. 72.

I pagamenti di somme a carico del bilancio dell'Azienda sono ordinati dal comandante della Milizia forestale o dal vice direttore all'uopo delegato dal comandante stesso.

Ai pagamenti si provvede:

a) con mandati diretti, individuali o collettivi, emessi dal comandante della Milizia forestale;

b) con ordinativi emessi dai funzionari delegati su aperture di crediti disposte a loro favore.

I mandati di pagamento emessi per conto dell'Azienda vengono spediti a cura della Ragioneria centrale del Ministero, direttamente alle Tesorerie incaricate del pagamento. Un elenco degli ordini spediti è inviato alla Cassa depositi e prestiti per l'addebitamento al conto corrente dell'Azienda.

La delega di cui al primo comma del presente articolo deve risultare da determinazione del comandante della Milizia forestale comunicata alla Ragioneria centrale del Ministero e all'ufficio speciale della Corte dei conti.

Art. 73.

Oltre ai casi previsti dalla legge per la contabilità generale dello Stato, possono disporsi aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento di assegni ed indennità varie al personale addetto agli uffici locali dell'Azienda e per altri pagamenti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Le aperture di credito vengono concesse ai titolari degli uffici locali per l'Amministrazione delle foreste, nonchè ai dirigenti di altri uffici governativi, secondo le particolari esigenze cui devesi provvedere.

I rendiconti sulle aperture di credito debbono essere compilati mensilmente e trasmessi al comandante della Milizia forestale entro la prima decade del mese successivo, salvo il disposto dell'art. 61 della legge per la contabilità generale dello Stato.

Art. 74.

Gli uffici di amministrazione dell'Azienda sono autorizzati a valersi del servizio dei conti correnti postali anche per il deposito di somme.

Il comandante della Milizia forestale può, in casi eccezionali, autorizzare i titolari degli uffici locali a depositare i fondi in loro mano presso Istituti di credito di fiducia dell'Amministrazione, designati di concerto con la Direzione generale del Tesoro.

Gli interessi sui depositi suddetti debbono versarsi al bilancio di entrata dell'Azienda a cura dei funzionari depositanti.

Art. 75.

I mandati diretti che per qualsiasi ragione non possano o non debbano essere pagati interamente o parzialmente vengono rinviati alla Ragioneria centrale del Ministero che, mediante attergato, ne dispone la commutazione in quietanza di contabilità speciale e li trasmette direttamente alle Tesorerie.

Art. 76.

Le aperture di credito, sulle quali sopravanzino fondi disponibili che non occorra più erogare, possono in ogni tempo dell'anno, in seguito ad ordine del comandante della Milizia forestale, essere passate in uscita dalla Tesoreria provinciale per l'intero loro ammontare contro accreditamento alla contabilità speciale dell'Azienda per l'importo delle somme sopravanzate.

Vengono in egual modo accreditati, a cura dei funzionari delegati, gli ordinativi emessi dai medesimi su aperture di credito e che per qualsiasi motivo non debbano essere pagati.

Le commutazioni di cui sopra vengono annotate nei registri della Ragioneria centrale del Ministero ed in quelli dei funzionari delegati.

Art. 77.

Per quanto riflette il trasporto e la perenzione dei mandati e degli ordinativi sono applicabili le norme del regolamento di contabilità generale dello Stato.

A tale scopo le sezioni di Tesoreria provinciale e l'ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale accertano, alla sera del 31 luglio, la esistenza dei titoli di spesa rimasti totalmente inestinti, e trasmettono, non più tardi del 5 agosto alla ragioneria centrale del Ministero un elenco dei titoli stessi, indicando per ciascuno il numero, l'esercizio, l'articolo e la somma, il cognome ed il nome del titolare, se si tratti di mandati diretti individuali, o quello del primo intestatario, seguito dalle parole « ed altri » se collettivi, ed, infine, la qualifica del funzionario delegato, se si tratti di ordinativi su aperture di credito.

La Ragioneria centrale del Ministero, ricevuto l'elenco di cui sopra, procede al trasporto dei titoli di spesa dalle scritture dell'esercizio scaduto in quelle dell'esercizio successivo imputandoli ai residui e riportando la indicazione della nuova imputazione sull'elenco anzidetto e sulla copia del medesimo, da inviarsi alla Corte dei conti.

A cura delle sezioni di Tesoreria sono fatte le necessarie varianti sui titoli da imputarsi ai residui del nuovo esercizio.

Art. 78.

I titoli di spesa di qualsiasi specie, rimasti in parte inestinti al 31 luglio, sono nello stesso giorno registrati in uscita per l'intero loro ammontare, e per la somma non pagata si esegue l'accreditamento alla contabilità speciale a norma dell'art. 65.

A tale scopo le sezioni di tesoreria provinciale e l'ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale trasmettono alla Ragioneria centrale del Ministero non più tardi del 5 agosto, un prospetto, nel quale è indicato l'ammontare del mandato, la somma pagata, la somma rimasta da pagare e la corrispondente quietanza emessa.

Per ogni titolo commutato devesi emettere una separata quietanza. Per i mandati collettivi parzialmente inestinti nell'elenco sono indicate le somme dovute ad ogni creditore, con l'avvertenza se esse furono pagate oppure no, ed aggiungendosi in quest'ultimo caso le indicazioni della quietanza emessa.

Copia del suddetto prospetto è trasmessa dalla Ragioneria predetta alla Corte dei conti, dopo eseguite le necessarie verificazioni e registrazioni.

Art. 79.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario i funzionari delegati inviano alla Ragioneria centrale del Ministero un elenco delle spese, ordinate nei limiti delle facoltà loro concesse e non pagate al 31 luglio.

Art. 80.

Le ritenute sui pagamenti di spesa a carico dell'Azienda sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 81.

Per gli atti aventi per scopo di impedire o di trattenere il pagamento di somme dovute dall'Azienda si applicano le norme degli articoli 69 e 70 della legge per la contabilità generale dello Stato, e degli articoli 498 al 508 del relativo regolamento.

Art. 82.

Entro il giorno 5 di ciascun mese la Tesoreria centrale e le sezioni di Tesoreria provinciale compilano e trasmettono in doppio esemplare alla Ragioneria centrale del Ministero:

a) un elenco delle somme versate nel mese precedente in Tesoreria per conto dell'Azienda, con i documenti di cui all'art. 65;

b) un elenco in cui sono descritti, distintamente per ogni articolo del bilancio dell'Azienda i titoli di spesa pagati nel mese precedente.

Le dette sezioni compilano altresì, entro il termine di cui sopra, un elenco degli ordinativi su aperture di credito pagati nel mese precedente distintamente per articolo e lo trasmettono al funzionario delegato che li ha emessi.

Le contabilità mensili delle Tesorerie riguardanti l'Azienda sono compilate nei modi e termini prescritti dal regolamento per la contabilità generale dello Stato e sono trasmessi per la revisione alla Ragioneria centrale del Ministero.

CAPO X.

CONTO CORRENTE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

Art. 83.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto a termini dell'art. 11, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1933, n. 30, è aperto un conto corrente fruttifero fra l'Azienda e la Cassa depositi e prestiti.

Esso è accreditato delle somme che per qualsiasi titolo vi affluiscono, ed è addebitato dell'importo dei titoli di spesa spediti alle Tesorerie per il pagamento.

L'interesse è liquidato al saggio stabilito per i depositi volontari presso la Cassa suddetta e con decorrenza dal sedicesimo giorno dell'accreditamento al conto corrente per le somme riscosse ed al giorno successivo a quello di spedizione degli ordinativi per le somme da pagare.

Semestralmente è portata a credito del conto corrente la differenza fra gli interessi attivi e quelli passivi.

Art. 84.

Non più tardi del giorno 10 di ogni mese la Cassa depositi e prestiti trasmette alla Ragioneria centrale del Ministero un estratto del conto corrente di cui al precedente articolo 83, nel quale estratto sono indicate tutte le somme introitate e pagate nel mese precedente, ed è messo in evidenza il fondo di cassa risultante alla fine del mese.

Art. 85.

Le somme che il Consiglio di amministrazione ritenga eccedenti alle esigenze del servizio debbono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 86.

I titoli acquistati come sopra e gli altri che per qualsiasi motivo pervengano al patrimonio dell'Azienda, sono custoditi dalla Cassa depositi e prestiti, con esenzione da ogni tassa di custodia.

Alle rispettive scadenze la Cassa depositi e prestiti cura la puntuale riscossione delle rate di interessi maturati sui titoli da esso custoditi, nonchè, su richiesta del comandante della Milizia forestale, il rimborso del capitale e dei titoli redimibili sorteggiati e provvede al versamento delle somme riscosse.

CAPO XI.

PERSONALE.

Art. 87.

Il personale tecnico e d'ordine addetto agli uffici locali di amministrazione nonchè quello addetto alla custodia delle

foreste dell'Azienda risiede nelle foreste medesime e deve alloggiare nelle abitazioni ad esso assegnate.

Ove ciò non sia possibile o in casi eccezionali il comandante della Milizia forestale può autorizzare il personale tecnico e d'ordine a risiedere in località vicine.

Il personale civile fornito di alloggio nei fabbricati demaniali annessi alle foreste o in fabbricati eventualmente presi in fitto per ragioni di servizio, deve corrispondere all'Azienda un canone secondo le norme da fissarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Al personale militare che usufruisce di alloggio demaniale vengono detratte le relative indennità.

Art. 88.

Per la custodia e la pulizia dei locali di ufficio ed in genere per il governo delle case di amministrazione delle foreste e lor dipendenze, l'amministratore può essere autorizzato dal comandante della Milizia forestale ad assumere un giornaliero con mansioni di famiglio.

Art. 89.

Per la liquidazione delle competenze relative ai tramutamenti da una sede all'altra del personale dell'Azienda sono applicate le norme generali vigenti in materia per i funzionari dello Stato.

Quando il tramutamento ha luogo su istanza dell'impiegato, questi non ha diritto ad alcuna competenza a carico del bilancio dell'Azienda.

Art. 90.

Per le missioni compiute dagli ufficiali della M. N. F. addetti all'Azienda spettano le competenze stabilite dall'articolo 120 del regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, salvo limitazioni di cui agli articoli seguenti.

Ai sottufficiali, graduati e militi della M. N. F. addetti all'Azienda, in caso di missione, sono corrisposte le competenze stabilite dagli articoli 123, 124 e 127 del suddetto regolamento.

Per le missioni compiute dal personale del ruolo civile addetto all'Azienda sono corrisposte le competenze stabilite dalle norme generali in vigore per le misioni effettuate dagli impiegati dello Stato salvo le limitazioni in appresso indicate.

Per le missioni compiute da estranei all'Amministrazione dello Stato le competenze sono stabilite di volta in volta nei modi previsti dall'art. 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 91.

Nessuna indennità giornaliera nè chilometrica viene corrisposta agli ufficiali della M. N. F. ed al personale del ruolo civile addetti all'Azienda per missioni compiute nell'interesse dello Stato a breve distanza dalla sede dell'ufficio di amministrazione, ove tale distanza non ecceda i tre chilometri nei comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti ed i cinque chilometri in quelli con popolazione maggiore.

Per le missioni che il detto personale compie a distanza compresa fra i tre ed i cinque chilometri nei comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e qualora il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata, saranno corrisposti i tre ventesimi della diaria normale, e la indennità chilometrica ordinaria, salvo il disposto dell'articolo seguente.

In tutti gli altri casi di missioni a brevi distanze, con ritorno in residenza nella stessa giornata sarà corrisposto un terzo della normale diaria di missione e la indennità chilometrica nella misura ordinaria, salvo sempre le limitazioni di cui all'articolo seguente.

Le distanze di cui sopra non sono comprensive dell'andata e del ritorno.

Non potrà farsi luogo al pagamento di più di una indennità giornaliera per uno stesso giorno.

Le indennità come sopra indicate sono dovute esclusivamente nel caso di gite effettuate per rilievi occorrenti per lo studio di progetti, per la direzione, controllo o collaudazione di lavori e verifiche speciali ordinate o autorizzate dall'Azienda.

Art. 92.

Agli ufficiali ed ai funzionari del ruolo civile che per compiere missioni nell'interesse dell'azienda usufruiscano di mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione competono le indennità giornaliere previste dagli articoli precedenti e non competono indennità chilometriche per i percorsi compiuti con i mezzi suddetti.

Al personale suindicato che effettui le percorrenze con mezzi propri competono le indennità suddette giornaliere e l'indennità chilometrica ordinaria, fatta esclusione per i tratti serviti da mezzi pubblici, per i quali compete una somma pari al costo dei biglietti di viaggio che avrebbe dovuto acquistare.

Le circostanze che hanno indotto il personale a prescegliere i mezzi propri debbono essere menzionate nella relativa tabella d'indennità per il debito riscontro.

Art. 93.

Per le missioni che, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, vengono eseguite dal personale militare o civile dell'Azienda nell'interesse ed a spese di privati o di Enti che non siano lo Stato, le Provincie, i Comuni, e le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza o Enti che godano comunque di contributi dello Stato, le indennità di soggiorno e chilometriche ad esso spettanti competono nella misura normale aumentata di quattro decimi; tale aumento non viene portato al rimborso delle spese di viaggio ed al relativo supplemento dei due decimi.

Art. 94.

L'ufficiale della Milizia nazionale forestale o il funzionario del ruolo civile estraneo all'ufficio di amministrazione di una foresta il quale vi si rechi per ragioni di servizio ha facoltà di prendervi il vitto. In questo caso, per il periodo in cui si avvalga di tale facoltà, l'indennità giornaliera che gli compete normalmente è ridotta della metà, mentre all'amministratore della foresta è corrisposto un compenso pari alla metà della diaria spettante normalmente all'ufficiale od al funzionario predetto.

La liquidazione del detto compenso è fatta in base ad una nota di rimborso da presentarsi dall'amministratore della foresta al comandante della Milizia nazionale forestale, a mezzo dell'ufficiale o del funzionario che ha eseguito la missione, il quale la unisce per gli opportuni riscontri alla propria tabella d'indennità.

La misura delle indennità giornaliere normali è ridotta di un quarto quando l'ufficiale od il funzionario civile durante il soggiorno fuori della propria sede fruisca di alloggio fornitogli dall'Amministrazione. Questa disposizione si applica anche quando le missioni siano eseguite nell'interesse di terzi; in questo caso deve porsi a carico dei terzi l'intera diaria, mentre la differenza di un quarto deve es-

sere versata nei modi consueti alla contabilità speciale per le entrate dell'Azienda.

Art. 95.

Al personale che eseguisca con cavallo di servizio missioni e giri che comportino compenso sarà corrisposta la indennità chilometrica nella misura della metà di quella normale.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 96.

In quanto non è espressamente disposto dal presente statuto-regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 97.

Lo statuto ed il regolamento approvati con R. decreto 12 agosto 1927, n. 1546, sono abrogati.

Art. 98.

Il presente statuto-regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578.
Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento alle professioni di avvocato e di procuratore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Nessuno può assumere il titolo, nè esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo professionale.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.

La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'art. 348 dello stesso codice.

Art. 2.

Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente è necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali.

Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.

Art. 3.

L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

a) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari del Regno;

b) gli avvocati ed i procuratori degli Uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli Enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'Ufficio a cui sono addetti. Essi sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

Art. 4.

Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello, i Tribunali e le Preture del Regno.

Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33.

Art. 5.

I procuratori possono esercitare la professione davanti alla Corte d'appello, alle Sezioni distaccate della stessa Corte ed a tutti i Tribunali e le Preture del distretto in cui è compreso il Tribunale al quale sono assegnati.

Art. 6.

Nei giudizi penali davanti al Tribunale, alla Corte d'appello ed alla Corte d'assise il patrocinio dell'imputato è riservato agli avvocati; i procuratori possono rappresentare la parte civile.

Il patrocinio dell'imputato è consentito tuttavia anche ai procuratori davanti ai Tribunali del distretto della Corte di

appello e Sezioni distaccate, nel quale è compreso il Tribunale al quale sono assegnati.

Art. 7.

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello e Sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.

Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.

Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.

Art. 8.

I laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle Preture del distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di provincia.

I praticanti procuratori sono iscritti in un registro speciale, che è tenuto dal Direttorio del Sindacato Fascista degli avvocati e dei procuratori riconosciuto per il Tribunale nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Direttorio medesimo.

Essi non possono esercitare il patrocinio davanti alle Preture a norma del primo comma del presente articolo se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato davanti al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui il praticante è iscritto, secondo la formula seguente:

« Giuro di adempiere i miei doveri professionali con « lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per « gli interessi superiori della Nazione ».

Art. 9.

Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Direttorio del Sindacato, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.

Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e Sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore.

Art. 10.

Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, ma il presidente del Tribunale, sentito il parere del Direttorio del Sindacato, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del circondario, purchè egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.

Art. 11.

Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.

Art. 12.

Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula seguente:

« Giuro di adempiere i miei doveri professionali con « lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli « interessi superiori della Nazione ».

Art. 13.

Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell'articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale.

Art. 14.

I Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori, oltre ad adempiere tutti gli altri cómpiti loro demandati da questa o da altre leggi:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;

b) vigilano sul decoro dei professionisti;

c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;

d) dànno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto nell'art. 59;

e) dànno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale;

f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Sindacato, la conciliazione è promossa da quello dei Sindacati che ne sia stato per primo richiesto.

Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati a' Segretario o ad un Commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma second , del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere *a*) e *d*) sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale. Il Comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.

Art. 15.

L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al Ministro di grazia e giustizia, che

la esercita sia direttamente sia per mezzo dei Primi Presidenti e dei Procuratori Generali.

TITOLO II.

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 16.

Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianità per ciascun professionista.

Il Direttorio del Sindacato Fascista degli avvocati e dei procuratori procede, al principio di ogni anno, alla revisione degli albi da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. Il Direttorio, qualora dalla revisione siano emersi fatti che possono formare oggetto di sanzioni disciplinari, inizia il relativo procedimento.

Gli albi riveduti debbono, a cura del Sindacato, essere comunicati al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro delle corporazioni ed ai Capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed essere affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Direttorio del Sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.

Art. 17.

Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario:

1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una Università del Regno;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;

7° avere la residenza nel capoluogo del circondario nel quale si chiede l'iscrizione.

Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo, e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

Art. 18.

Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un Seminario o altro Istituto costituito presso un'Università del Regno, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonchè il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'Interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.

Art. 19.

Nel mese di ottobre di ogni anno i Direttorii dei Sindacati degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Direttorio del Sindacato Nazionale, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la pratica prima del giorno stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami stessi.

Art. 20.

L'esame di concorso per la professione di procuratore è prevalentemente pratico, ed è scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.

Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 21.

Gli esami di concorso per la professione di procuratore hanno luogo contemporaneamente in ciascuna sede di Corte d'appello.

Il tema, unico per ciascuna prova scritta, è dato dal Ministro di grazia e giustizia.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso Ministro, e ciascuna è composta di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto, che la presiede, un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un professore di materie giuridiche presso un'Università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due procuratori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del Sindacato del capoluogo del distretto della Corte d'appello tra i procuratori aventi una anzianità di iscrizione non inferiore

a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Le designazioni richieste, qualora non abbiano luogo nel termine stabilito dal Ministro di grazia e giustizia, sono fatte direttamente dal Ministro delle corporazioni.

Le modalità degli esami saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a termini dell'art. 101.

Art. 22.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, di volta in volta, che gli esami per la professione di procuratore si tengano in un'unica sede in Roma.

In questa ipotesi il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla Commissione esaminatrice, la quale è nominata dal Ministro stesso e si compone di undici membri: tre magistrati di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e gli altri due di grado non inferiore al quinto, che possono appartenere anche al pubblico ministero; quattro professori di materie giuridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricati, e quattro procuratori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori.

Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e dieci membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

È in facoltà del Presidente di suddividere la Commissione esaminatrice in due sottocommissioni e di ripartire fra queste i còmpiti assegnati alla commissione stessa.

Si applica la disposizione dell'articolo precedente, comma sesto.

Art. 23.

Il candidato agli esami per la professione di procuratore, nella domanda di ammissione al concorso, o con atto separato da presentarsi alla Commissione esaminatrice non oltre il giorno successivo alle prove orali da lui sostenute, deve dichiarare l'ordine di preferenza delle sedi del distretto della Corte d'appello poste a concorso, secondo il quale aspira all'iscrizione.

La mancanza di questa dichiarazione importa rinunzia al concorso.

Ogni Commissione esaminatrice forma, secondo la votazione conseguita dai singoli candidati, la graduatoria di merito di coloro che abbiano riportato l'idoneità, e, per ciascuno dei concorrenti che siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, stabilisce, in base alla graduatoria ed all'ordine delle preferenze da lui dichiarate, il tribunale presso il quale potrà essere iscritto.

Nella formazione della graduatoria, a parità di votazione, è data la precedenza nell'ordine seguente:

1° agli orfani di guerra ed ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, agli orfani dei caduti per la causa nazionale ed ai figli dei mutilati ed invalidi per la causa stessa;

2° alle madri, alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° a coloro che siano figli di un avvocato o di un procuratore iscritto nell'albo di uno dei tribunali compresi nel distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, al quale si riferisce il concorso, o già iscritti nell'albo stesso e deceduti nel biennio anteriore alla data del decreto ministeriale col quale fu indetto il concorso;

4° ai coniugati con prole sui coniugati senza prole ed a questi ultimi sui non coniugati;

5° a coloro che riportarono una maggiore votazione nell'esame di laurea.

Ogni graduatoria, sottoscritta dal presidente e dal segretario, è pubblicata mediante deposito presso il Sindacato degli avvocati e procuratori del capoluogo del distretto della Corte di appello al quale si riferisce, ed è comunicata a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del distretto medesimo assieme ad una copia delle domande dei vincitori per l'ammissione agli esami, e, se del caso, delle dichiarazioni da essi presentate a norma del prima comma del presente articolo.

Nell'ipotesi preveduta dall'articolo precedente le graduatorie sono formate distintamente per ogni distretto dalla commissione unica e vengono pubblicate mediante deposito presso il Ministero di grazia e giustizia. Ciascuna di esse, corredata in conformità del precedente comma, è comunicata, a cura del Ministero, a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del distretto al quale si riferisce.

Art. 24.

L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunziato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, agli aspiranti ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed i Tribunali del distretto. Contro di essa gli aspiranti ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, alla Commissione centrale, la quale decide sul merito delle iscrizioni.

I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dello art. 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorchè abbiano già ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di più aspiranti la scelta è determinata dalla graduatoria del concorso.

Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Direttorio di ciascun Sindacato, mediante avviso da affiggersi nei locali del Sindacato medesimo aperti al pubblico.

Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall'affissione dell'avviso.

Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Art. 25.

Il procuratore che trasferisca la sua residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo del Tribunale della nuova residenza.

In caso di accoglimento della domanda, il procuratore è iscritto nel nuovo albo con l'anzianità che aveva nel primo.

Non è ammesso il trasferimento se non sono decorsi almeno due anni dalla precedente iscrizione. Parimenti non è ammesso il trasferimento per il procuratore che si trovi sottoposto a procedimento penale, a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare, nè per il procuratore che sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun albo non può superare il decimo di quelli messi a concorso per lo stesso anno a termini dello art. 19 e, dove il numero dei posti messi a concorso è inferiore a dieci, non si può fare luogo, nell'anno, che ad un solo trasferimento.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'art. 31.

Art. 26.

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;

b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;

c) i professori di ruolo delle Università del Regno o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni d'insegnamento.

Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nell'articolo 31.

Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione dalle funzioni medesime.

Art. 27.

Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è necessario:

1° possedere i requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 17;

2° avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'art. 28;

3° avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata.

È applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la disposizione dell'art. 17, comma terzo.

Art. 28.

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico in tutto il Regno e si svolge ogni anno in Roma.

All'esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa.

Art. 29.

Le prove dell'esame di cui all'articolo precedente sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;

b) il diritto commerciale;

c) il diritto e la procedura penale;

d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia e si compone di sette membri: un magistrato di grado non inferiore al quarto, che la presiede, due professori di ruolo di materie giuridiche presso un'Università del Regno e quattro avvocati designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.

Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Si applica la disposizione dell'art. 21, comma sesto.

Le modalità dell'esame saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a norma dell'art. 101.

Art. 30.

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato;

b) coloro che sono contemplati nelle lettere *b)* e *c)* dell'art. 34, indipendentemente dall'anzianità nel grado o nell'ufficio ivi indicati;

c) gli ex prefetti del Regno, con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'interno;

d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento.

Art. 31.

La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta non può essere pronunziato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione è motivata ed è notificata entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Direttorio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso alla Commissione centrale, la quale decide sul merito dell'iscrizione.

Art. 32.

Per i trasferimenti di iscrizione da uno ad altro albo di avvocati si applicano le diposizioni dell'art. 25, commi primo, secondo e terzo, e quelle dell'art. 31.

Art. 33.

Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.

Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai Tribunali.

Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex prefetti del Regno e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di grado.

Non può essere iscritto, nè rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un Tribunale.

Il Direttorio del Sindacato Nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.

Art. 34.

Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorchè non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:

a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni d'insegnamento;

b) coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte d'appello o altro equiparato;

c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato.

Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

Art. 35.

Le deliberazioni del Direttorio del Sindacato Nazionale in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.

Art. 36.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore. Egli può intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche per mezzo di un proprio rappresentante all'uopo delegato ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

TITOLO III.

Della cancellazione dagli albi.

Art. 37.

La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori è pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

1° nei casi d'incompatibilità;

2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;

3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza;

4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è iscritto;

5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento d'inscrizione, fermo peraltro il disposto dell'art. 12, comma secondo;

6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non può essere pronunziata se non dopo avere sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.

Le deliberazioni del Direttorio in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi, nell'anno, per concorso; nè di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato.

TITOLO IV.

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 38.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 130, 131 e 132 del Codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, oppure su ricorso dell'interessato.

Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori che siano membri del Direttorio di un Sindacato locale spetta al Direttorio del Sindacato Nazionale.

Nel caso preveduto nell'art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al Direttorio del Sindacato Nazionale, sono esercitate dal Comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto.

Art. 39.

I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare, tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività contraria agli interessi della Nazione.

Art. 40.

Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1° l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del segretario del Sindacato;

2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43;

4° la radiazione dall'albo.

Art. 41.

La radiazione è pronunziata contro l'avvocato o il procuratore:

a) che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense;

b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

Art. 42.

La condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 270, 271, 272, 291, 292, 342, 343, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 489, 490, 494, 495, 530, 531, 532, 535, 537, 548, 553, 595, 624, 627, 640, 641 e 646 del Codice penale e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori.

Importano parimenti la radiazione dagli albi:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per un'uguale durata, nelle quali l'avvocato o il procuratore sia incorso

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del Codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi preveduti nel presente articolo è dichiarata dal Direttorio del Sindacato, sentito, qualora lo creda, il condannato.

Art. 43.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'art. 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1°, 2° e 3°;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale.

La sospensione è dichiarata dal Direttorio del Sindacato, sentito, ove lo creda, il professionista.

Il Direttorio può pronunziare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3.

Art. 44.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'avvocato o il procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione.

Art. 45.

Fermo il disposto dell'art. 42, comma terzo, e dell'art. 43, comma secondo, il Direttorio del Sindacato non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

Art. 46.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del Regno ed alle Autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.

La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall'esercizio di una delle due professioni.

Art. 47.

Il professionista radiato dall'albo può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno dieci anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta morale e politica.

Sull'istanza di riammissione provvede il Direttorio che tiene l'albo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell'art. 31.

Art. 48.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Direttorio del Sindacato ha facoltà di sentire testimoni.

In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Art. 49.

I componenti del Direttorio Nazionale e quelli del Direttorio di un Sindacato locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell'articolo 116 del Codice di procedura civile, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

Quando per la ricusazione di più componenti del Direttorio del Sindacato Nazionale o di quello di un Sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente alla Commissione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.

Spetta altresì allo stesso Direttorio del Sindacato Nazionale di pronunziarsi sui conflitti di competenza fra i Sindacati locali per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.

Art. 50.

Le decisioni del Direttorio del Sindacato Nazionale e del Direttorio di un Sindacato locale sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale.

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso alla Commissione centrale.

Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il pubblico ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Per effetto del ricorso incidentale la Commissione centrale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Direttorio del Sindacato.

Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinunzia del professionista al proprio ricorso.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 51.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO V.

Della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Art. 52.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Essa è composta di quindici avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, ed è nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori. Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente e il vice presidente fra i componenti della Commissione.

I componenti della Commissione centrale rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro di grazia e giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria della Commissione centrale e ad ogni altra necessità per il funzionamento di essa.

Art. 53.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti della Commissione centrale, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignità della classe.

Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati si provvede con Regio decreto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente, comma secondo.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.

Art. 54.

La Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori:

1° pronunzia sui ricorsi ad essa proposti a norma di questa legge;

2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri e dei membri del Direttorio del Sindacato Nazionale.

Art. 55.

Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro provvedimenti del Sindacato Nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di segretario o di membro del Direttorio del Sindacato medesimo.

Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti del Direttorio di un Sindacato locale coloro che abbiano la qualità di segretario o di membro del Direttorio dello stesso Sindacato.

Art. 56.

Le decisioni della Commissione centrale sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte di appello ed il Tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Direttorio del Sindacato della circoscrizione stessa ed al Direttorio del Sindacato Nazionale.

Nei casi preveduti negli articoli 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Gli interessati ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione centrale alle Sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto alla Commissione centrale, la quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunziato.

TITOLO VI.

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 57.

Il Direttorio di ciascun Sindacato di avvocati e procuratori stabilisce ogni cinque anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia sia giudiziale sia stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Direttorio del Sindacato Nazionale per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi davanti alle giurisdizioni indicate nell'art. 4, comma secondo.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei Sindacati locali, del Sindacato Nazionale.

Le deliberazioni anzidette, dopo ottenuta l'approvazione, sono comunicate al Ministro delle corporazioni.

Fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, continuano ad essere applicati i criteri già in vigore.

Art. 58.

I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.

Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.

Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.

Art. 59.

La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.

A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del Codice di procedura civile e del Regolamento generale giudiziario.

Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonchè delle competenze di procuratore e dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa.

I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'Erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.

Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori.

Art. 60.

La liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all'importanza della contestazione.

Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.

L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell'articolo 58.

Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata.

Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.

Art. 61.

L'onorario dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, in base ai criteri di cui all'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

In casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità della controversia ed al pregio ed al risultato dell'opera prestata, può essere attribuito all'avvocato, nei confronti del cliente, un onorario maggiore di quello a carico della parte condannata alle spese.

Art. 62.

Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica nei giudizi penali.

Art. 63.

Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.

Art. 64.

Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle Norme generali della Tariffa e dalla Tabella unite al R. decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.

Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Sindacato Nazionale.

Art. 65.

Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.

Il presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al Tribunale.

L'opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.

Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.

Art. 66.

Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.

Su reclamo dell'interessato il Direttorio del Sindacato ordina all'avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.

Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il Direttorio del Sindacato abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

Nei casi di urgenza il segretario del Sindacato può adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o del procuratore con quelli del cliente.

Le modalità per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 101.

Art. 67.

Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.

Art. 68.

Quando un giudizio è definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.

TITOLO VII.

Disposizioni a favore degli ex combattenti e dei benemeriti della causa nazionale.

Art. 69.

Il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami è ridotto a tre mesi per gli ex combattenti che siano stati iscritti per la pratica stessa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale periodo è ridotto ad un anno per gli ex combattenti che si iscrivano per la pratica a decorrere dalla data predetta.

Art. 70.

Gli ex combattenti i quali abbiano conseguito o conseguano l'idoneità nell'esame di procuratore possono essere iscritti nell'albo senza limitazione di numero.

Art. 71.

I procuratori laureati in giurisprudenza ex combattenti possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale.

Questo termine è stabilito in tre anni per i procuratori indicati nel precedente comma iscritti nell'albo prima della data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932, n. 1674.

Art. 72.

Gli avvocati ex combattenti possono essere iscritti nell'albo speciale preveduto nell'art. 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.

Questo termine è ridotto a tre anni a favore degli ex combattenti iscritti nell'albo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 73.

Per gli effetti del presente decreto sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

Art. 74.

Per gli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.

Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione di cui al precedente comma deve essere provato:

a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;

b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal Comando generale della M.V.S.N.;

c) da coloro che parteciparono alla Marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista;

d) dagli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, mediante attestazione del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal Direttorio Nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'iscrizione;

e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo relativo a tale qualità od altro documento equipollente rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del Comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.

TITOLO VIII.

Disposizioni per i territori annessi al Regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 75.

Nei procedimenti che, a norma del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sulla unificazione legislativa, siano tuttora regolati dalle leggi di procedura civile, contenziosa e non contenziosa, vigenti prima dell'unificazione medesima nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, l'avvocato iscritto in uno degli albi dei territori stessi può esercitare il ministero di rappresentanza e di difesa della parte, senza che occorra l'assistenza di un procuratore.

Art. 76.

Nei procedimenti indicati nell'articolo precedente il procuratore è ammesso a rappresentare le parti davanti alla Corte d'appello ed ai Tribunali del distretto in tutti i casi nei quali il ministero di avvocato non è assolutamente obbligatorio a termini del paragrafo 27 della legge 1° agosto 1895, B. L. I., n. 113, nonchè davanti alle Preture nei casi preveduti dal paragrafo 29, comma primo, ultima parte, della legge medesima.

I procuratori possono rappresentare le parti anche nei giudizi arbitramentali di borsa.

Essi sono dispensati dall'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato nell'ipotesi preveduta nel paragrafo 28, comma primo, della legge predetta.

Art. 77.

Nei procedimenti indicati nell'art. 75 rimane ferma la facoltà di sostituzione riconosciuta all'avvocato dalle leggi che erano in vigore nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa.

Tuttavia l'avvocato può farsi sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore.

Art. 78.

Per gli atti processuali regolati dalle leggi che vigevano nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa, anche se compiuti da un procuratore, rimangono ferme le disposizioni delle stesse leggi, relative alla determinazione e alla liquidazione degli onorari e al rimborso delle spese, nonchè le tariffe ivi in vigore anteriormente all'unificazione anzidetta.

Art. 79.

Alla laurea in giurisprudenza conseguita o confermata in una Università del Regno è equiparata, agli effetti del presente decreto, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della cessata monarchia austro-ungarica entro l'anno 1922.

Art. 80.

La pratica forense e giudiziaria compiuta secondo le norme che vigevano nei territori annessi prima del 12 ottobre 1926 è valida per gli effetti del presente decreto.

Art. 81.

Coloro che al 12 ottobre 1926 erano ammessi alla pratica forense e giudiziaria come candidati avvocati possono essere iscritti nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero, purchè abbiano conseguito l'idoneità nell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.

Art. 82.

Hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 17, coloro i quali, residenti al 12 ottobre 1926 nel territorio della Dalmazia non appartenente al Regno d'Italia, hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o ad elezione, a norma dei trattati di pace, e, secondo le disposizioni vigenti prima della data anzidetta nei territori annessi, potevano conseguire, trasferendo ivi la propria residenza, l'iscrizione in un albo di avvocati nei territori medesimi.

Art. 83.

I magistrati dell'ordine giudiziario in servizio al 9 aprile 1926, i quali, provenienti dai ruoli della cessata monarchia austro-ungarica oppure originari dei territori annessi, siano sprovvisti della laurea in giurisprudenza, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purchè siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 84.

Rimane ferma per i difensori penali la disposizione dell'art. 1 del R. decreto 29 giugno 1922, n. 960.

I difensori penali, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano oltre dieci anni di esercizio professionale, hanno diritto all'iscrizione in un albo di avvocati purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17.

Art. 85.

Coloro che, essendo candidati avvocati, avevano compiuto un biennio di pratica entro il 9 aprile 1926 ed abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore entro il 12 ottobre 1928, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino iscritti nell'albo dei procuratori, possono

patrocinare in materia penale davanti a tutti i Tribunali e le Corti d'appello e di assise del Regno per il tempo che ancora occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 86.

Gli avvocati che si trovavano iscritti negli albi dei territori annessi al 12 ottobre 1926 possono ottenere l'iscrizione nell'albo speciale preveduto nell'art. 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.

Art. 87.

L'acquisto di una cittadinanza straniera, a termini dei trattati e delle convenzioni internazionali in vigore, in seguito ad opzione o a mancato esercizio del diritto di opzione per quella italiana, oppure il rifiuto dell'autorità di riconoscere la cittadinanza italiana, o anche la perdita di questa dopo che sia stata acquistata, producono di diritto la cancellazione dall'albo nei riguardi di coloro che, quali pertinenti ad uno dei Comuni dei territori annessi, hanno ottenuto l'iscrizione in un albo di avvocati o di procuratori.

Art. 88.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex combattenti coloro che durante la guerra 1915-1918, essendo sudditi della cessata monarchia austro-ungarica, hanno prestato servizio militare come volontari nel Regio esercito italiano o nella Regia marina italiana.

Quelli tra essi che all'atto dell'arruolamento erano praticanti avvocati ed avevano compiuto sei anni di pratica, di cui uno almeno di pratica giudiziaria, hanno diritto di essere iscritti in un albo di avvocati, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 17.

Art. 89.

Per gli effetti del presente decreto l'esercizio del patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, in conformità alle norme ivi vigenti, può, col parere favorevole del Governatore, essere considerato come pratica forense.

Art. 90.

L'avvocato o il procuratore iscritto in un albo del Regno, il quale sia ammesso ad esercitare ed eserciti effettivamente il patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, secondo le norme ivi vigenti, può mantenere l'iscrizione nell'albo stesso ma non può esercitare contemporaneamente la professione nel Regno.

In tal caso l'esercizio professionale compiuto nelle isole italiane dell'Egeo si considera come avvenuto nel Regno.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano da oltre tre anni il patrocinio forense presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo hanno diritto all'iscrizione in un albo di avvocati nel Regno purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17.

TITOLO IX.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 91.

Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.

Art. 92.

È data facoltà ai Direttorii dei Sindacati di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai Sindacati.

Le deliberazioni riguardanti le tasse prevedute nel precedente comma devono essere approvate dal Primo Presidente della Corte di appello, previo parere del Direttorio del Sindacato Nazionale, e, dopo l'approvazione, sono comunicate, a cura del Sindacato, ai Ministri di grazia e giustizia e delle corporazioni. Quelle del Direttorio del Sindacato Nazionale devono essere approvate dal Ministro di grazia e giustizia, e sono comunicate, a cura dello stesso Sindacato, al Ministro delle corporazioni.

Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti.

Art. 93.

I candidati agli esami di procuratore che ottengano l'idoneità e abbiano diritto alla iscrizione nell'albo senza limitazione di numero non sono compresi nelle graduatorie da formarsi a norma dell'art. 23. Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal segretario.

Per le iscrizioni nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Art. 94.

Salvo quanto è disposto nell'art. 16, comma secondo, conservano l'iscrizione negli albi gli avvocati e i procuratori che la conseguirono in conformità alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453.

L'incompatibilità preveduta nell'art. 3, comma secondo, non si applica agli impiegati degli Uffici della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei Deputati, iscritti negli albi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, numero 453.

Parimenti la limitazione dell'esercizio professionale contenuta nell'art. 3 per gli avvocati e procuratori degli Uffici legali di cui allo stesso articolo non ha effetto riguardo a coloro che, prima della data predetta, erano iscritti in uno degli albi professionali, anche per quanto concerne l'esercizio della professione rispetto alla quale abbiano conseguito o conseguano l'iscrizione nell'altro albo.

Art. 95.

Gli avvocati iscritti nell'albo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, conservano, ancorchè non iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33, la facoltà di patrocinare dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale Supremo Militare ed alla Commissione centrale per le imposte dirette. Eguale facoltà è riconosciuta ai procuratori iscritti nell'albo prima della data predetta.

Per gli avvocati indicati nel precedente comma il periodo di esercizio professionale ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale è stabilito in cinque anni.

Art. 96.

I procuratori iscritti nell'albo prima della data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, i quali abbiano

conseguito la laurea in giurisprudenza anteriormente al 1° gennaio 1930, conservano la facoltà di patrocinare in materia penale davanti a tutti i Tribunali e le Corti d'appello e di assise del Regno per il tempo che occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 97.

Il periodo di pratica compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato ai fini dell'adempimento della pratica prescritta dal decreto medesimo.

Coloro che erano iscritti per la pratica di procuratore o l'avevano compiuta prima della data dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, hanno diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero purchè abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.

Coloro che siano stati iscritti per la pratica di avvocato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi all'esame di concorso di procuratore ed a quello di avvocato rispettivamente dopo due o quattro anni di pratica. A tal fine coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano compiuto il periodo richiesto possono continuare nella pratica di avvocato secondo le norme già in vigore.

L'ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentita fino al 31 dicembre 1938.

Per gli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati è valido l'esame di avvocato sostenuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata conseguita l'idoneità.

Art. 98.

I Seminari ed altri Istituti costituiti presso un'Università del Regno che siano stati già riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato sono senz'altro autorizzati ad istituire speciali corsi per la pratica di procuratore ai sensi dell'articolo 18, comma primo.

Art. 99.

Gli esami di procuratore per l'anno 1934 che non siano stati indetti alla data di pubblicazione del presente decreto saranno banditi entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Per i detti esami il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di prescindere dalle indicazioni e dai pareri preveduti nell'art. 19.

La trattazione degli affari non ancora definiti dalle Commissioni Reali e dal Consiglio superiore forense alla data di entrata in vigore del presente decreto è proseguita rispettivamente dai Direttorii dei competenti Sindacati o dalla Commissione centrale.

La medesima disposizione si applica riguardo agli affari dei Commissari straordinari di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580.

I poteri degli stessi Commissari straordinari, qualora vengano a scadere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino alla data medesima.

Con la stessa data i beni spettanti alle Commissioni Reali sono devoluti di diritto ai Sindacati degli avvocati e procuratori delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano alle Commissioni stesse nei diritti ed obblighi che queste abbiano a tale data.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto le Commissioni Reali non possono assumere nuove obbligazioni se non previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 100.

Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state già fissate dalle Commissioni Reali e dal Consiglio superiore forense a termini dell'art. 56 della legge 25 marzo 1926, n. 453, avranno efficacia fino al 31 dicembre 1936.

Art. 101.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti, dell'art. 98 e dei commi primo, quarto e sesto dell'art. 99, la cui entrata in vigore avrà luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Con successivi Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme relative al funzionamento dei Direttorii dei Sindacati degli avvocati e procuratori per l'esercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi professionali e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai procedimenti davanti alla Commissione centrale per gli avvocati e procuratori, nonchè tutte le altre disposizioni che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

Le disposizioni approvate con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 18. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2198 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonifacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonifacich Gaudenzio, figlio del fu Antonio e della fu Strogna Giovanna, nato a Ossero il 7 gennaio 1895 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bonifacio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuclich Anna del fu Gaudenzio e di Sidrovich Filomena, nata a Ossero l'8 aprile 1904; ed alla figlia Giovanna, nata a Ossero il 7 dicembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4765)

N. 2247 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bercich Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Angela Casalaz, nato a Montreo (Montona) il 25 maggio 1896 e abitante a Montreo (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4766)

N. 2213 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Maria Clugnaz, nato a Caroiba (Montona) il 10 maggio 1850 e abitante a Caroiba (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Antonia, nata a Caroiba, il 10 ottobre 1852.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4767)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 253.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.03
Inghilterra (Sterlina)	62.73
Francia (Franco)	74.375
Svizzera (Franco)	367.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.647
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.32
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.555
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.18
Olanda (Fiorino)	7.665
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.50
Svezia (Corona)	3.26
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	89.55
Id. 3,50 % (1902)	88.375
Id. 3 % lordo	65.05
Consolidato 5 %	95.575
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.65
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.05
Id. id. id. 1940	105.10
Id. id. id. 1941	105.125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3.50 %	818823	1.200,50	Dal Pozzo Aroldo di Alfonso dom. in Firenze con usuf. vitalizio ad Abbigliati *Fortunato Eugenio* fu Giovanni dom in Firenze	Intestata come contro; con usuf. vitalizio ad Abbigliati *Affortunato* fu Giovanni dom. in Firenze
Cons. 3 %	51549	15 —	Verde Teresa fu Erasmo *nubile, demente* sotto l'amministrazione provvisoria della madre Coppola Catella ved. Verde, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli)	Verde Teresa fu Erasmo *minore* sotto la patria potestà della madre Coppola Catella dom. a Castellammare di Stabia (Napoli)
Cons. 3.50 %	658644	17,50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	785032	7 —	Pucciarelli Michele fu *Gennaro* dom. a Sparanise (Caserta)	Pucciarelli Michele fu *Nicola Gennaro* dom. a Sparanise (Caserta).
Cons. 5 % Littorio	52758	675 —	Parmegiani Nazzareno ed Edda di *Alfredo*, minori sotto la p. p. del padre dom. a Tivoli (Roma)	Parmegiani Nazzareno ed Edda di *Goffredo*, minori, ecc., come contro.
Cons. 3.50 %	817568	1.872,50	Frigerio Viviana fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Borella *Emma* di Luigi ved. Frigerio dom a Como	Frigerio Viviana fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Borella *Carlotta* di Luigi ved Frigerio dom a Como.
»	817569	623 —	Frigerio Viviana fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Borella *Emma* di Luigi ved. Frigerio; con usuf. vitalizio a Borella *Emma* di Luigi ved Frigerio dom. a Como	Intestata come la precedente; con usuf. vitalizio a Borea *Carlotta* di Luigi ved. Frigerio dom. a Como.
Cons. 5 %	363509	300 —	Frigerio Viviana fu Roberto minore sotto la p. p. della madre Borella *Emma* di Luigi vedova Frigerio dom a Como.	Frigerio Viviana fu Roberto minore sotto la p. p. della madre Borella *Carlotta* di Luigi vedova Frigerio dom. a Como.
»	488901	930 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	410998	2.475 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	488900	305 —	Intestata come la precedente con usuf. vitalizio a Borella *Emma* di Luigi ved. Frigerio dom. a Como.	Intestata come la precedente con usuf. vitalizio a Borella *Carlotta* di Luigi ved. Frigerio dom. a Como.
»	409061	935 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
» Littorio	18073	845 —	Frigerio Viviana fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Borella *Emma* di Luigi ved. Frigerio dom. a Como.	Frigerio Viviana fu Roberto, minore sotto la p p della madre Borella *Carlotta* di Luigi ved Frigerio dom. a Como.
»	18074	280 —	Intestata come la precedene con usuf. vitalizio a Borella *Emma* di Luigi ved. Frigerio dom. a Como	Intestata come la precedene con usuf. vitalizio a Borella *Carlotta* di Luigi ved. Frigerio dom. a Como.
Cons. 3.50	232850	143,50	*Lanzillotto* Filippo fu Francesco Paolo dom. a Castellana (Bari), con ipoteca per cauzione dovuta da Filomena Francesco di Giuseppe quale contabile postale.	*Lanzillotta* Filippo fu Francesco Paolo, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3.50 %	687933	38,50	*Armanino Paola* fu Antonio, nubile, dom. in Salino di Varese Ligure (Spezia).	*Armanini Maria Paola* fu Antonio ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	29037	180	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 3.50 %	4588	1.575 —	Devoto *Rachele* Carolina di Giovanni, moglie di Odero Guido di Michele dom. in Genova; vincolata per dote.	Devoto *Carolina* Rachele di Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 5 %	151491	590 —	Rossi Antonietta fu Antonio, *nubile* dom. a Lancenigo di Villorba (Treviso).	Rossi Antonietta fu Antonio, *minore* sotto la p. p della madre Dorizza Clelia di Valeriano ved. Rossi dom. a Lancenigo di Villorba (Treviso).
» Littorio	3995	535 —	*Brescacin* Ines di Girolamo, minore sotto la p. p. del padre dom. a Winnipeg (Canadà).	*Brescazin* Ines di Girolamo, ecc. come contro.
Cons. 5 %	120920	200 —	*Randino* Caterina di Gregorio, moglie di Terlato Antonino fu Francesco dom. a Vizzini (Catania).	*Rantino* Caterina di Gregorio, ecc. come contro
»	143848	300 —	Giuliani Eugenia di Giuliano, moglie di Teruggi *Filippo* dom. in Novara.	Giuliani Eugenia di Giuliano, moglie di Teruggi *Salvatore Carlo Filippo* dom. in Novara.
» 3.50 % Cons. 5 % Littorio	266501 661451 28443	195 — 70 — 170 —	Sommella *Aldina* di Pasquale, moglie di Ceccarini Giovanni dom. a Pozzuoli (Napoli); con vincolo dotale.	Sommella *Gesualda* di Pasquale, ecc. come contro.
Cons. 5 %	257942	2.165 —	Cerutti Enrico fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Muretti *Lucia* di Enrico ved Cerutti dom. a Torino.	Cerutti Enrico fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Muretti *Armenia Lucia* di Enrico ved. Cerutti dom. a Torino.
»	267537	50 —	*Citrangalo* Michele fu Nicola dom. a Lagonegro (Potenza).	*Citrangolo* Michele fu Nicola dom. a Lagonegro (Potenza).
»	267538	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	219541	3.950 —	Giornetti *Raffaellina* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre dom. a Montesantangelo (Foggia).	Giornetti *Maria Raffaellina* di Carlo, minore, ecc., come contro.
Cons. 3.50 %	316665	311.50	Simoni *Maria, Enrico, Antonio* ed *Emma* di *Francesco*, minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri dallo stesso Simoni *Francesco* dom. in Breno (Novara) con usuf. vitalizio a Budri *Maria* fu *Daniele* ved. Simoni *Giovanni*.	Simoni *Ienny-Maria, Augusto-Enrico, Antonio-Ferdinando* e *Luisa-Emma* di *Carlo-Francesco*, minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri dallo stesso Simoni *Carlo-Francesco* dom. in Breno (Novara); con usuf. vitalizio a Budri *Maria-Luisa* fu *Giovanni-Battista*
Cons. 5 %	47691	150 —	Fresia Virginia fu Giovanni Battista, *nubile* dom. a Savona (Genova).	Fresia Virginia fu Giovanni Battista, *moglie* di *Cristino Domenico* di *Carlo* dom. a *Cairo Montenotte* (Savona).

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 27 ottobre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6133)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Buono Tesoro Novennale 5ª Serie	397	Cap. 30.000 —	Modica Luisa fu Alberto, *nubile*, dom. a Roma.	Modica Luisa fu Alberto, *minore sotto la tutela di Anzaldi Domenico fu Mariano.*
3,50 %	642126	1.172,50	Orfanotrofio Maschile e femminile di Voghera (Pavia) amministrato dalla locale Cassa di Risparmio; con usufrutto a Farina Achille fu Ettore, dom. a Voghera (Pavia) finchè in vita Borroni *Angelica* fu *Antonio*, ved. di Carlo Costa.	Intestata come contro; con usufrutto a Farina Achille fu Ettore, dom. a Voghera (Pavia) finchè in vita Baroni *Maria-Angelica* fu *Giovanni Battista*, ved. di Carlo Costa.
»	712856	21 —	Intestata come la proprietà precedente; con usuf. a Baroni *Angelica* fu Giovanni Battista, ved. di Costa Carlo, dom. a Voghera.	Intestata come contro; con usuf. a Baroni *Maria-Angelica* ecc. come contro.
Buono novenn. 4ª Serie	305	Cap. 4.500 —	Ferreri *Angela* e Mario di Pietro, minori sotto la p. p. del padre.	Ferreri *Settimia-Angela* e Mario di Pietro, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	402598 402599	230 — 75 —	Prestigiacomo *Giulio* fu Giov. Batta, minore sotto la p. p della madre Riccobono Domenica fu Francesco, ved. di Prestigiacomo Giovanni Battista, dom. a S. Giuseppe Iato (Palermo) La seconda rendita è con usuf. vital. a Riccobono Domenica fu Francesco, ved. di Prestigiacomo Giovanni Battista.	Prestigiacomo *Francesco-Giulio-Pietro-Salvatore* fu Giovanni Battista minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
» »	458254 458255	1.405 — 1.405 —	Matricardi Gaetano } fu Achille domiciliati Matricardi Michele } a Manduria (Taranto)	Matricardi Gaetano } fu Achille *minori sotto la p. p del padre*, Matricardi Michele } dom. a Taranto
3,50 %	677359	353 50	Angeloni Giuseppe e Giampietro di Italo-Mario minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Italo-Mario Angeloni e *Felicina-Maria-Vittoria-Asti di S. Martino*, dom. a Torino, con usuf.vital. a Felicina-Maria-Vittoria, Asti di S. Martino fu Felice moglie di Angeloni Italo-Mario.	Angeloni Giuseppe e Giampietro di Italo-Mario, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Italo-Mario Angeloni e *Maria-Vittoria-Felicita-Asti di S. Martino*, dom. a Torino; con usuf. vital. a *Maria-Vittoria-Felicita Asti di S. Martino* ecc come contro.
Cons. 5 %	239185	210 —	Scelsi *Castrenzia*, *Nunzia*, Rosalia, Nicolina e Nicolò fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Biondolillo Giuseppa fu Giuseppe, ved. Scelsi Domenico, dom. a Cerda (Palermo).	Scelsi *Castrenzia-Nunzia*, Rosalia ecc. come contro.
» (1861)	809735	415 —	Sommier Carlo-Pietro-Stefano fu Pietro, domiciliato a Firenze; con usuf. vital. a *Chiarugi Annina* fu Domenico, nubile.	Sommier Carlo-Pietro-Stefano fu Pietro, dom. a Firenze, con usuf. vital. a *Chiarusi Maria-Anna* fu Domenico nubile.
Cons. 5 %	239785	500 —	*Moscarello* Giovanni Battista di Luigi, dom. a Tenda (Cuneo).	*Mascarello* Giovanni Battista di Luigi, dom. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	199333	470 —	Tambara Oreste, *Dina*, Gemma ed Angelina fu Silvestro Angelo, minori sotto la tutela di Tambara Giuseppe fu Pietro, dom. ad Angiari (Verona).	Tambara Oreste, Andriana-Dina ecc. come contro.
3,50 % » »	429122 417027 397058	45.50 175 — 14 —	Merlo *Luigi* e Matilde / Merlo Luigia e Matilde } fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Della Vedova *Anna-Maria* di Andrea, dom. a Tirano (Sondrio).	Merlo *Luigia* e Matilde / Merlo Luigia e Matilde } fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Della Vedova *Maddalena* detta Anna-Maria di Andrea, dom. come contro.
» »	140282 193935	3.920 — 1.781 —	Pirinoli *Cristina* fu Giovanni, moglie di Biffi Ferdinando, dom a Milano, vincolata.	Pirinoli *Maria-Cristina-Rosa-Anna* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
» »	802236 442920	35 — 35 —	Spallarossa Maria Teresa / Spallarossa Teresa } fu *Paolo*, minore sotto la tutela di Spallarossa Caterina fu Andrea, nubile, domiciliate a Borghetto S Spirito (Genova).	Spallarossa *Maria-Teresa* fu *Grato*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	226649	225 —	Fucile Francesco, Mariano e Mariastella fu Salvatore, minori sotto la tutela di Cirmigliaro Salvatore fu Gaetano, dom. a Catania; con usuf. vital. a Cirmigliaro *Concettina* di Salvatore, nubile, dom a Militello.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Cirmigliaro *Pasqua-Concetta* di Salvatore, nubile, dom. a Militello.
»	151035	2.125 —	Rota *Maria-Angela* di Achille, *nubile*, dom. ad Almenno S. Bartolomeo (Bergamo); con usufrutto vitalizio a Turri Enrichetta di Enrico, moglie di Rota Achille	Rota *Angela-Maria* di Achille, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro; con usufrutto come contro.
3,50 % » »	5997 5996 2129	35 — 35 — 17.50	*Ceresey Emanuele* fu Calisto, dom. a La Thuile (Torino).	*Cerisey Giuseppe-Emanuele* fu Calisto, dom. come contro.
»	330264	3.164 —	Troncone *Maria* di Luigi, moglie di Massazza *Battista*, dom. a Mortara (Pavia), vincolata.	Troncone *Cristina-Emilia-Beatrice-Maria* di Luigi, moglie di Massazza *Giuseppe-Maria-Battista*, dom. a Mortara (Pavia) vincolata.
Cons. 5 %	48028	25 —	Cersosimo *Francesca* di Fedele, nubile, dom. a Mormanno (Cosenza).	Cersosimo *Teresa-Francesca* di Fedele, nubile, dom. come contro
»	269579	2.700 —	*Raimonda* Francesco fu Pietro, dom. a S. Colombano Belmonte (Torino).	*Remonda* Francesco fu Pietro, dom. come contro.
»	656494	350 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	664781	315 —	Intestata come la precedente, dom. a Sale frazione di S. Colombano (Torino).	Intestata come la precedente dom. come contro.
Prestito Naz. 5 %	4269	100 —	Intestata come la precedente, dom. a S. Colombano (Torino).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
Cons. 5 % »	355229 355231	285 — 285 —	Dolza Aldo fu Secondo, dom. a Centallo (Cuneo). La seconda rendita è con usuf. vital. ad Indemini Giovanna fu Giuseppe, ved. di Dolza Secondo.	Dolza Aldo fu Secondo *minore sotto la p. p. della madre Indemini Giovanna fu Giuseppe*, ved. *Dolza*, dom. come contro. La seconda rendita è con usuf. vital come contro.
» »	485993 488210	80 — 80 —	Tanzarella Carolina di Eugenio, dom. ad Ostuni (Brindisi).	Tanzarella Carolina di Eugenio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	467206	515 —	Lizzi Amante fu Giuseppe, dom. a Guilmi (Chieti); con usuf. vital. a D'Annunzio Maria di Giuseppantonio, ved. di Lizzi Giuseppe, dom. a Guilmi (Chieti)	Lizzi Amante fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre D'Annunzio, Maria di Giuseppantonio*, ved ecc. come contro; con usuf. vital. come contro
»	136007	50 —	Grassi *Emanuele* fu Remigio, minore sotto la p. p. della madre Milani Filomena fu Pasquale ved. Grassi, dom. a Cannero (Novara).	Grassi *Emilio-Emanuele* fu Remigio, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	122314	55 —	Tavani *Emilia* fu Lazzaro, minore, sotto la p. p. della madre Tacchinardi Elena di Giuseppe, ved. di Tavani Lazzaro, dom. a Codogno (Milano).	Tavani *Erminia-Costantina-Concetta* fu Lazzaro, minore ecc. come contro.
»	88734	45 —	Garbini Francesco-Carlo di *Antonio*, dom. a Busto Arsizio (Milano).	Garbini Francesco-Carlo di *Francesco-Antonio*, dom. come contro.
»	88733	45 —	Garbini Luigia di *Antonio*, moglie di Castiglioni Carlo, dom. a Busto Arsizio (Milano).	Garbini Luigia di *Francesco-Antonio*, moglie ecc. come contro.
»	88732	45 —	Garbini Angela di *Antonio*, moglie di Garibaldi Cesare, dom a Busto Arsizio (Milano).	Garbini Angela di *Francesco-Antonio*, moglie ecc. come contro.
3.50 %	483320	280 —	Guglielmi *Emilia* fu Bernardo, ved. di Zuccala Agostino, dom. a Domodossola (Novara).	Guglielmi *Fiorenza-Antonia-Emilia* fu Bernardo, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	96775	500 —	Brini Pietro fu Luca, con usuf. vital. a Nepoti *Angiolina* fu Antonio, nubile, dom. a Piombino (Pisa).	Brini Pietro fu Luca, con usuf. vital. a Nepoti *Maria-Angiolina* fu Antonio, nubile, dom. come contro.
»	181262	705 —	Del Zio *Linda* fu Ermogene, moglie di Lancieri *Agostino*, dom. a Rapolla (Potenza).	Del Zio *Ermelinda-Maddalena-Clotilde* fu Ermogene moglie di Lancieri *Catello-Vincenzo-Vito-Agostino*, dom. a Rapolla (Potenza).
»	217096	100 —	Bruno Emilia fu Giovanni Francesco, moglie di Sardi Giuseppe, dom. a Castellazzo Bormida (Torino); con usuf. a Bonetto *Luigia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Casalborgone.	Intestata come contro; con usufrutto a Bonetto *Maria-Luigia* fu Giuseppe nubile, dom. a Casalborgone.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 11 novembre 1933 - Anno XII

(6237) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 64.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 30 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione: Stefani Giuseppe fu Alessandro, per conto della Banca cooperativa Alpago — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Ammontare della rendita: L. 59,50 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6380)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Accordo economico collettivo per la disciplina della vendita del latte nella città di Roma.

Il giorno 5 novembre 1933-XII, si sono riuniti in Roma i signori:

S. E. il Principe on. Rodolfo Borghese, commissario ministeriale della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Roma;

Comm. dott. Giacomo Lufrani, segretario generale della Unione provinciale dei Sindacati dell'agricoltura di Roma;

Dott. Enzo Cimino, segretario della Unione industriale fascista del Lazio;

Comm. Giovanni Viola, presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Roma;

per la rinnovazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina della vendita del latte nella città di Roma, stipulato il 24 dicembre 1930.

I convenuti:

Considerato che permangono le ragioni economico-sociali che condussero alla disciplina collettiva concretata nell'Accordo suddetto, scaduto il 30 settembre 1933;

Esaminata la convenzione 18 febbraio 1933, conclusa tra il Governatorato di Roma ed il Consorzio laziale produttori latte società anonima, per l'esercizio della Centrale del latte;

Dato atto che l'art. 15 di detta convenzione istituisce un Comitato di vigilanza preposto alla Centrale del latte;

Essendo muniti delle necessarie autorizzazioni a trattare previste dagli statuti sindacali;

Hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il latte necessario per l'alimentazione della città di Roma, che in seguito alla istituzione della Centrale del latte deve essere da questa ritirato a norma del R. decreto 9 maggio 1929, n. 994, viene introdotto con il seguente ordine di precedenza:

a) latte prodotto nelle tenute sottoposte agli obblighi previsti dalla legge per la bonifica dell'Agro Romano nel territorio della provincia di Roma, nelle quali tenute, in base a certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, risulti che siano state eseguite o siano in istato di avanzata esecuzione le opere imposte dalle notificazioni ministeriali, e i di cui proprietari non risultino inadempienti alla detta legge;

b) latte prodotto nelle tenute della provincia di Roma, nelle quali, in base a dichiarazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, risultino eseguite opere di bonifica razionali e sufficienti;

c) latte prodotto nelle altre tenute della provincia di Roma;

d) latte prodotto nelle altre Provincie.

Art. 2.

La disciplina interna dei produttori, i rapporti contrattuali fra i singoli produttori e la società concessionaria della Centrale del latte e tra questa e le altre categorie interessate, il sistema di controllo e di attuazione della norma di cui all'art. 1, formeranno oggetto di intese fra le Associazioni sindacali rappresentanti le dette categorie, e gli altri enti interessati, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Le parti contraenti si impegnano ad integrare il presente accordo con tutte quelle norme che si renderanno necessarie, non appena sia stata definita la disciplina di cui al comma precedente.

Art. 3.

Il presente Accordo non riguarda in alcun modo la introduzione nella città di Roma del latte destinato ad uso industriale

Art. 4.

Il presente Accordo ha vigore dal 1° dicembre 1933 al 31 dicembre 1938. Esso si intenderà rinnovato per cinque anni, qualora, almeno, sei mesi prima della scadenza, non venga denunciato da una delle parti contraenti. Decorso detto quinquennio, l'accordo cessa di avere efficacia, senza che occorra denunciarlo.

Le parti contraenti convengono che per il periodo 1° ottobre-1° dicembre 1933 si applicano le norme dell'accordo scaduto.

Art. 5.

Il presente Accordo sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nazionale delle Corporazioni, ai sensi dell'art. 12, 3° comma, della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Il Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio nazionale delle Corporazioni, può, in qualunque momento, disporne l'annullamento.

Roma, 5 novembre 1933 Anno XII

Il Commissario ministeriale
della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Roma:
BORGHESE.

Il segretario generale dell'Unione provinciale
dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Roma:
LUFRANI.

Il segretario dell'Unione industriale fascista del Lazio:
CIMINO.

Il presidente
della Federazione provinciale fascista del commercio di Roma:
VIOLA.

L'assemblea generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nella seduta del 14 novembre 1933-XII, ha condizionato la ratifica di detto Accordo alla inclusione, nell'art. 2, 1° comma, dell'inciso « e gli altri enti interessati ».

Con verbale d'accordo in data 28 novembre 1933-XII, depositato presso il Ministero delle corporazioni, i rappresentanti delle Associazioni stipulanti hanno accolto detto emendamento che è stato inserito nel testo da pubblicare.

Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

Il Capo del Governo
Presidente del Consiglio nazionale delle corporazioni:
MUSSOLINI.

(6474)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 9 novembre 1933-XII venne attivato il servizio telegrafico nell'Agenzia fonotelegrafica di Acciarella (comune di Nettuno), provincia di Roma

(6465)

Si comunica che il giorno 11 novembre 1933-XII venne attivato il servizio telegrafico nell'Agenzia postale di Trieste Idroscalo Civile. provincia di Trieste.

(6466)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 28 ottobre corrente anno venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di S. Nicolò a Tordino, provincia di Teramo.

(6467)

Si comunica che il giorno 14 novembre corrente anno venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cerignale, provincia di Piacenza.

(6468)

Si comunica che il giorno 28 ottobre corrente anno venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Papiano Aretino, provincia di Arezzo.

(6469)

Si comunica che il giorno 22 novembre corrente anno venne attivato il servizio telegrafico pubblico nelle ricevitorie postali di Borgo Grappa, Borgo Sabotino e Sabaudia, provincia di Roma.

(6470)

Si comunica che il giorno 22 novembre corrente anno venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Luciana, provincia di Pisa.

(6471)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.